



presente in  
Sede il 8/10/2023

**XIX CONGRESSO ORDINARIO UCPI  
FIRENZE 6-8 OTTOBRE 2023**



**MOZIONE CONGRESSUALE DEL COORDINAMENTO DELLE CAMERE PENALI  
CALABRESI**

\*\*\*

Il Coordinamento delle Camere Penali Calabria propone una

**MOZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICACIA DELLO STRUMENTO DELL'ASTENSIONE DALLE  
UDIENZE NEI PROCESSI CON IMPUTATI DETENUTI DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE N°180/18 E N°14/19**

Quando per le contingenze della contemporaneità il processo penale è diventato avamposto per l'attuazione di indirizzi di politica criminale che vengono definiti dallo stesso potere giudiziario con interventi multilivello (protagonismo delle burocrazie ministeriali nella formazione della legge, formante giurisprudenziale), mutano i fronti, gli obiettivi e gli interlocutori dell'impegno dell'avvocatura associata nella tutela dei diritti degli inquisiti. Se la politica diventa marginale, imprigionata in tatticismi e convenienze e non offre nemmeno adeguata sponda rispetto alle battaglie per le garanzie, l'Avvocatura deve attrezzarsi per rompere l'isolamento. Anche recuperando smalto ed efficacia allo strumento dell'astensione l'unico, fino a qualche anno fa, a conferire forza negoziale nella difesa dei principi del processo giusto.

Non possiamo nasconderci, le astensioni proclamate "ad eccezione che nei processi con imputati detenuti" sono state utilizzate surrettiziamente per dare fiato all'intasata fabbrica di processi che macina diritti delle persone (lo scandalo dei rinvii lunghissimi coperti dalla sospensione dei termini di prescrizione).

È un fatto che l'argine che l'Avvocatura è stata nelle condizioni di frapporre alla deriva populista e autoritaria del processo penale si sia dimostrato debole, cedevole e, comunque, insufficiente. E la crisi dell'astensione dei penalisti (non per abuso ma per oggettivo depotenziamento dello strumento) influisce sulla già scarsa efficacia della reazione - ormai



ridotta alla resistenza culturale - alla deriva autoritaria che nella pratica quotidiana sottrae diritti agli individui.

D'altro canto, l'inverno è alle porte e occorre equipaggiarsi. Si è consumata la luna di miele con il Ministro illuminato e con essa, realisticamente, anche l'aspettativa di varo di riforme epocali come quella della separazione delle carriere rischia di essere illusoria. Lo stato delle cose, piuttosto, conferma le previsioni di chi sosteneva che l'emergenza permanente, i rimedi straordinari contro mafia e terrorismo fossero laboratorio per la sperimentazione di modello di controllo sociale oppressivo in rapida espansione.

Appare dunque necessario porre con energia la questione che attiene l'efficacia dello strumento dell'astensione dei penalisti, ridotto ad un'arma spuntata da quando:

1. la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/18 ha ritenuto eccedenti l'ambito dell'autoregolamentazione le norme interferenti sulla durata della carcerazione preventiva dell'imputato.
2. La successiva sentenza nr. 14/19 della stessa Corte Costituzionale ha ribadito la portata e le conseguenze dell'intervento additivo della 180/18 precisando che *“Per effetto di questa pronuncia la prescrizione di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati va posta a raffronto con la citata norma primaria (art. 2-bis) che più non consente – mentre prima (illegittimamente) non precludeva – che il codice predetto (nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b, l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di detenzione) interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato in ragione degli effetti sui termini di custodia cautelare secondo, alternativamente, la richiesta espressa dell'imputato di proseguire nel processo ovvero, all'opposto, il suo consenso anche tacito all'astensione del difensore. Sicché non è più applicabile la condizione ostativa al dispiegarsi della regola posta dallo stesso codice di autoregolamentazione (art. 4, comma 1) che non consente l'astensione del difensore allorché l'imputato versi in stato di custodia cautelare”*.

\*\*\*

Tradotto, vuol dire che la regola del divieto di astensione nei processi con detenuti non tollera più l'eccezione.



In particolare, quella introdotta con il codice di autoregolamentazione travalicando – secondo la Corte - i limiti della potestà normativa di rango inferiore di cui le rappresentanze della categoria dispongono.

Condividiamo l'idea che il ricorso all'astensione debba considerarsi *extrema ratio* ma proprio per tale motivo è il caso di difendere le conquiste del codice di autoregolamentazione del 2007;

**La sentenza n. 180/18, come accennato, ha ritenuto riservata alla legge la materia delle interferenze della astensione sulla libertà personale, cosicché per ripristinare l'efficacia dello strumento sarà necessaria l'introduzione di norma di legge che demandi alla scelta dell'imputato la praticabilità in concreto dell'astensione dell'avvocato (secondo modalità analoghe a quelle previste dal quinto comma dell'articolo 420 ter CPP) con le medesime implicazioni sulla sospensione dei termini di durata della custodia previste in generale per il caso di rinvio del processo a richiesta del difensore dall'art. 304, I lett. a) c.p.p..**

Ciò che rende politicamente giustificato l'intervento che si chiede di promuovere ben si coglie ove si consideri che:

1. la valutazione circa l'opportunità politica di depotenziare le iniziative collettive dell'avvocatura penale non è stata estranea all'intervento della Corte, giacché sul piano strettamente tecnico è evidente a chiunque che il codice di autoregolamentazione sul punto non avesse alcuna portata innovativa, limitandosi ad esplicitare il contenuto di regole presenti nel codice di procedura penale. È, invero, acquisito da anni il principio secondo cui l'adesione all'astensione collettiva è motivo legittimo di rinvio<sup>1</sup>; e il citato quinto comma dell'art. 420 ter cpp già contempla la facoltà dell'imputato di dissentire rispetto al rinvio dell'udienza chiesto dall'avvocato impedito. Come del pari regolamentate sono le conseguenze del decorso dei termini di custodia cautelare (e di prescrizione) nel caso il Giudice debba dare corso al rinvio richiesto dal difensore (art. 304 cpp che al comma 5 ultima parte differenzia la posizione dell'imputato che chieda di procedere in presenza di causa di sospensione non riferibile alla sua posizione).

<sup>1</sup> Lo riconosceva la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n.171\96: "l'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo», in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà"



2. La paradossale conseguenza della generalizzata preclusione dell'astensione nei processi con detenuti, sterilizza le battaglie dell'avvocatura proprio nei processi in cui i diritti dell'imputato vengono ordinariamente messi in discussione.

Pertanto,

### CHIEDONO

Che la Giunta dell'Unione Camere Penali Voglia promuovere, con gli strumenti di cui dispone, l'adozione di norma di legge che ripristini la facoltà oggi interdetta.

L'intervento potrebbe attuarsi introducendo, dopo l'art. 2 bis L. 146/90, il nuovo art. 2 ter dedicato a definire i limiti dell'astensione nel settore dell'amministrazione della giustizia per i processi con imputati detenuti, il cui testo a seguire si propone in due differenti versioni, la prima delle quali essenzialmente mutuata dal contenuto dispositivo della norma del codice di autoregolamentazione non più applicabile:

1. *“Nell'amministrazione della giustizia in caso di procedimenti e processi in cui l'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'articolo 420 ter comma 5 cpp, che si proceda malgrado l'astensione, il difensore di fiducia o d'ufficio ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale”;*

Ovvero con formulazione più sintetica:

2. *“Nell'amministrazione della giustizia quando l'astensione promossa dagli avvocati riguarda anche procedimenti penali con imputati detenuti, la continuità del servizio dovrà essere assicurata quando l'imputato eserciti la facoltà prevista dall'art. 420 ter 5° comma cpp”.*

## COORDINAMENTO CAMERE PENALI CALABRESI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

2. "Nell'amministrazione della giustizia quando l'astensione promossa dagli avvocati riguarda anche procedimenti penali con imputati detenuti, la continuità del servizio dovrà essere assicurata quando l'imputato eserciti la facoltà prevista dall'art. 420 ter 5° comma cpp".

Il Coordinatore delle Camere Penali Calabresi  
Avv. Valerio Murgano

Camera Penale di Castrovillari  
Il Presidente - Avv. Liborio Bellusci

Camera Penale "A. Cantàfora" di Catanzaro  
Il Presidente - Avv. Francesco Iacopino

Camera Penale di Cosenza "Avvocato Fausto Gullo"  
Il Presidente - Avv. Roberto Le Pera

Camera Penale "G. Scola" di Crotone  
Il Presidente - Avv. Romualdo Truncè

Camera Penale di Lamezia Terme "Avvocato Felice Manfredi"  
Il Presidente - Avv. Renzo Andricciola

Camera Penale "G. Simonetti" di Locri  
Il Presidente - Avv. Antonio Alvaro

Camera Penale "V. Silipigni" di Palmi  
Il Presidente - Avv. Giuseppe Milicia

Camera Penale "E. Lo Giudice" di Paola  
Il Presidente - Avv. Massimo Zicarelli

Camera Penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria  
Il Presidente Avv. Pasquale Foti

Camera Penale di Rossano  
Il Presidente - Avv. Giovanni Zagarese

Camera Penale "F. Casuscelli" di Vibo Valentia  
Il Presidente - Avv. Giuseppe Mario Aloï

posta elettronica ordinaria: [camerepenalicalabresi@gmail.com](mailto:camerepenalicalabresi@gmail.com)

recapito mobile: 338.9839684